N. 38_1_ FEBBRAIO 2021 - LaVoceDellAgorà_Layout 1 05/02/2021 17.04 Pagina 1

LA VOCE dell'AGORÀ

Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

ANNO XI
N. 1 - FEBBRAIO 2021

PRESUNTO COLPEVOLE

di Tommaso Servetto

Chapeau! Le affermazioni del Dott. Vladimiro Zagrebelsky sul quotidiano La Stampa del 25 gennaio, confermano l'apprezzamento e la stima di coloro che, come me, hanno avuto modo di conoscere e fare processi col Magistrato Vladimiro Zagrebelsky. Non solo illustre giurista ma autentico democratico, rispettoso del ruolo delle parti e dei principi dettati dalla Costituzione.

L'insigne giurista, non solo si è indignato per le dichiarazioni del Procuratore Dott. Gratteri, che arriva ad adombrare sospetti e dubbi sul fatto che dei Giudici scarcerino prima, ed assolvano poi, dei soggetti attinti dalla misura cautelare del carcere a seguito della sua iniziativa, con la frase "*La storia spiegherà anche queste situazioni*", ma ha sollecitato un cambio di passo dell'intera Magistratura.

Le parole del Dott. Zagrebelsky sono vera vitamina per chi, facendo l'avvocato, si trova quotidianamente debilitato da un sistema processuale che troppo spesso, senza dirlo, applica il pensiero del Dott. Gratteri al quale, almeno, va attribuito l'onore di avere avuto il coraggio di dire esplicitamente ciò che pensa e come debba, secondo lui, funzionare il processo penale.

Il Procuratore è assolutamente convinto di essere depositario della verità e lo ha scritto in diversi libri che vengono citati e letti nelle requisitorie dei Pubblici Ministeri nei processi di criminalità organizzata. Citati come il Vangelo, tant'è che in un processo ho ritenuto doveroso replicare leggendo un passo del Vangelo, quello vero (Le sette opere di misericordia secondo Matteo): ovviamente venne dato credito al suo.

Qualcosa deve anche essere detto sui processi che non devono essere portati avanti e sui progetti di riforma attualmente pendenti in Parlamento, con particolare riferimento alla valutazione sulla idoneità degli elementi acquisiti nelle indagini a fondare una possibile condanna a dibattimento.

Sottolinea il Dott. Zagrebelsky, che l'attuale codice tende a selezionare i procedimenti da portare a dibattimento evidenziando come le regole attuali di valutazione del Giudice dell'indagine preliminare, cioè insufficienza e contraddittorietà degli elementi di accusa acquisiti, ovvero l'inidoneità degli stessi a determinare una sentenza di condanna, debbano impedire il rinvio a giudizio.

Osserva l'Illustre Giurista, come questa regola sia scarsamente applicata, ed auspica che la prevista riforma che sostituirebbe il criterio di selezione dei procedimenti da parte del Giudice preliminare, con la valutazione della idoneità degli elementi acquisiti a determinare una sentenza di condanna, possa trovare maggior fortuna anche se appalesa una scarsa convinzione.

Anche questo passaggio mi trova assolutamente d'accordo; il mero cambio terminologico non servirà a nulla e si continuerà a celebrare udienze preliminari prive di significato, un orpello gravoso e costoso del nostro codice, e già nel numero 5 dell'anno 2012 di questo foglietto ne teorizzavo l'abolizione.

Fin quando il Giudice non dovrà motivare entrambe le soluzioni prospettabili: il rinvio a giudizio ovvero il non doversi procedere per idoneità degli elementi a sostenere l'accusa, non cambierà assolutamente nulla e continueremo a celebrare udienze che impegnano Giudici, Cancellieri, Avvocati prive di significato; neanche parcellare come sospettano i maligni.

L'auspicata e nuova adesione culturale della Magistratura al proprio ruolo è, ahimè, predicata e invocata sin dal 1989, anno di entrata in vigore dell'allora nuovo codice, ma… i passi avanti sono stati davvero modesti.

Fortunatamente, checché ne pensi il Dott. Gratteri, a dibattimento persiste un minimo di rigore nella formazione delle prove e questo s'evidenzia nelle numerose assoluzioni. In fondo già mio nonno mi insegnava il rigore nella ricerca della verità e mi ripeteva: "*Mila probabilità a fan nen na vrità*" (Mille probabilità non fanno una verità).

La professione tra Covid e buonsenso

di Flavio Campagna

Non so se sia già tempo di bilanci in quanto il Covid, purtroppo, condizionerà ancora per un po' la nostra quotidianità, ma è certamente tempo per un'analisi ed una riflessione che ci consentano di affrontare il prossimo periodo con meno regole, più buon senso e quindi più libertà.

Il Covid ha messo a dura prova il sistema normativo e impone oggi più che mai l'assunzione di atteggiamenti ispirati all'equità e al pragmatismo, affinché non si rimanga prigionieri del paradosso della legge che già i nostri progenitori latini avevano fissato nella frase summum ius summa iniuria.

Si è dovuto bilanciare sicurezza e libertà, ma si sono operate scelte "tragiche" in danno della seconda.

Le erosioni della libertà, della democrazia e dei principi universali sono state oltremodo pesanti. Sono stati compressi diritti fondamentali come quelli di culto, di istruzione e di iniziativa economica sulla base di incerte ed esigue basi normative.

Si è assistito ad una iperproduzione di norme a carattere emergenziale, volte a disciplinare anche aspetti minuti della vita quotidiana fino a porre limitazioni mai sperimentate prima al diritto costituzionale alla libera circolazione di ciascuno.

Nel nostro ambito professionale, la crisi ha prodotto una serie di disposizioni, protocolli, linee guida, direttive, regolamenti che, nel doveroso tentativo di regolare l'accesso al pubblico, hanno finito per regolamentare la nostra professione ovvero il modo in cui svolgerla, limitandone drasticamente il libero esercizio.

Ho iniziato nel 1992 "circolando" liberamente in via Corte di Appello e consumando più scarpe che penne. Nei corridoi si facevano le commissioni e si imparava il "mestiere" dai cancellieri e grazie ai cancellieri; nelle aule lo si rubava al dominus e agli altri grandi avvocati. I magistrati ti vedevano "in giro" e ti riconoscevano nelle aule.

La quotidianità era fatta di incontri, confronti, scambi di opinioni, colloqui occasionali spesso "processualmente" decisivi, ogni giorno di "lavoro" era un momento di crescita e non solo professionale.

Oggi invece devi stare in studio, eccezionalmente puoi andare in tribunale, ma secondo la prima lettera del tuo cognome, previo appuntamento e comunque solo dal lunedì al giovedì salvo "black friday" ovvero urgenze. Insomma non si lavora più quando e come vuoi tu, ma il quando e il modo lo decidono altri (dirigenti, funzionari, addetti alla sicurezza).

La nostra è una professione fatta di intuito, fantasia, genialità, passione, temperamento, determinazione e non può rimanere imbrigliata in un sistema di regole che solo il buonsenso e la disponibilità di alcuni (magistrati e cancellieri) rende meno insopportabile.

La difesa e la giustizia necessitano di relazioni ed esperienze di vita e il "distanziamento sociale" va bene per i centri commerciali, ma non per i tribunali perché come diceva Piero Calamandrei "*il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore*".

N. 38_1_ FEBBRAIO 2021 - LaVoceDellAgorà_Layout 1 05/02/2021 17.04 Pagina 2

MASSIME
a cura di Alessio Pergola

IL "POST" IRRIDENTE SU FACEBOOK NON È STALKING

Cass. pen. Sez. V
Sent., 03/11/2020, n. 34512

In un'epoca governata dai social network e dalla tecnologia, anche la Suprema Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla configurabilità, o meno, di condotte delittuose realizzate per il tramite di piattaforme informatiche.

Il caso oggetto della pronuncia in commento riguardava la possibilità di prospettare il reato di stalking ex art. 612 bis c.p. nella condotta posta in essere dall'imputato e consistente nella pubblicazione, sulla propria pagina Facebook, di post "canzonatori e irridenti" delle persone offese, "senza tuttavia alcuna indicazione dei nomi o di riferimenti individualizzanti".

Sul punto, gli Ermellini hanno avuto modo di affermare che non può integrare il reato di atti persecutori la pubblicazione di post ironici, del tutto privi di carica offensiva, i quali potevano essere letti dalle persone offese soltanto per una loro libera scelta volontaria, non essendo indirizzati direttamente a questi ultimi.

Infatti, diversamente dalle comunicazioni dirette, realizzate ad esempio con l'applicazione "Whatsapp", la pubblicazione di post sulla propria pagina Facebook, nei termini suindicati, non è condotta idonea ad invadere la sfera privata della persona offesa e, dunque, ad ingenerare uno stato di ansia nella medesima.

Anzi, a giudizio della Suprema Corte, la pubblicazione di siffatti "post" è lecita ove rientri nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, sia pur espressa con modalità aspre.

ALLE SEZIONI UNITE L'AVVISO PER L'ALCOLTEST

Cass. Pen., Sez. IV,
Ord. 3.12.2020, n. 34337

Con l'ordinanza in commento è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di acquisire in dibattimento, attraverso la mera deposizione del verbalizzante, la prova dell'intervenuto avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., al momento del compimento dell'accertamento del tasso etilico.

Sul punto erano emersi due orientamenti contrastanti e che vale la pena ricordare.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di avvisare la persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante (Cass.pen., sez. IV, 10.09.19, n. 3725).

Un secondo orientamento, più garantista, riteneva sufficiente un avvertimento espresso in forma orale, prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, purché poi trasposto per iscritto nel verbale successivamente redatto (Cass. pen., sez. IV, 15.09.20, n. 27110).

A parere del Giudice rimettente, ed in adesione al secondo dei citati orientamenti, essendo l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, un atto di garanzia strettamente finalizzato alla tutela del diritto alla difesa, dalla sua omissione deriverebbe la nullità dell'atto ex art. 178, lett. c), c.p.p.

Dunque, la Suprema Corte, rilevato il contrasto, ha ritenuto che lo stesso non possa risolversi sulla base dell'analisi di attendibilità del singolo teste di P.G., poiché tale soluzione si ridurrebbe ad un giudizio sulla maggiore o minore credibilità del dichiarante, in contrasto con la normativa sulla verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria.

La questione è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite che dovranno pronunciarsi sull'argomento.

Presunzioni tributarie e prova penale

di Giulia Mondino

Cass. pen., Sez. III, 3.11.2020, n. 36915

Attraverso una approfondita ricognizione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000) e di emissione di tali fatture (art. 8), la pronuncia in commento fa il punto sulla rilevanza penale delle cd. frodi carosello, caratterizzate dalla interposizione di un soggetto fittizio (cd. società cartiera) nelle transazioni intercorrenti tra un fornitore intracomunitario e il reale compratore.

Tali operazioni implicano il conseguimento per il compratore finale di un indebito diritto alla detrazione dell'iva che versa alla società interposta, la quale a sua volta omette di versare l'imposta all'Erario, evasioni realizzate – rispettivamente – mediante l'utilizzazione e l'emissione di fatture false, dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

Anche in quest'ultimo caso si realizza la fattispecie prevista all'art. 2 d.lgs. 74/2000, richiedendosi tuttavia sempre, per l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, la prova della "consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo", anche nella forma più attenuata del dolo eventuale.

Al riguardo, la Suprema Corte si sofferma sul riparto dell'onere probatorio tra Fisco e contribuente, ricordando che l'amministrazione deve provare non solo la natura fittizia del fornitore, ma anche "la connivenza nella frode da parte del cessionario", anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Tali presunzioni, infatti, in sede penale integrano meri indizi, liberamente valutabili dal giudice, non potendo operare nel giudizio penale le presunzioni legali previste dalle norme tributarie su cui si fonda, invece, l'accertamento della violazione fiscale. Ne consegue che non può ritenersi provato il fatto costitutivo del reato "solo perché il contribuente non è riuscito a fornire la prova necessaria per il superamento del risultato ottenuto mediante il sistema presuntivo".

TUTELA DEL TRICOLORE

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, 07.01.2021, n. 331

La bandiera italiana, simbolo dello Stato, non può essere raffigurata come un sudiciume da eliminare pena il concretizzarsi del reato di vilipendio.

L'offesa al simbolo nazionale non rientra nella libera manifestazione del pensiero né nella critica politica che non può degenerare nell'insulto.

LA VOCE dell'AGORÀ

Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Pubblicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: Castello s.r.l. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione
Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali
Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

N. 38_1_ FEBBRAIO 2021 - LaVoceDellAgorà_Layout 1 05/02/2021 17.04 Pagina 3

Impugnazioni via PEC: il punto sul deposito telematico nel processo penale

di Roberto Giordano

Cass. pen. Sez. I, 29-09-2020, n.27127
Cass. pen. Sez. I, 19-11-2020, n. 32566
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
L. 18 dicembre 2020, n. 176
D.M. 13 gennaio 2021

L'attuale situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente necessità di limitare i contatti e gli assembramenti hanno imposto a quasi tutti i settori lavorativi l'implementazione dell'uso di modalità di comunicazione e trasmissione dei documenti in via telematica.

Anche il settore penale ha dovuto far fronte a tale necessità, in particolar modo mediante un utilizzo sempre più serrato del deposito mediante posta elettronica certificata.

Si tratta, tuttavia, di uno strumento che, fino a poco tempo fa, non trovava alcun aggancio normativo, quanto meno nel procedimento penale.

E ciò in particolare con riferimento all'ammissibilità del deposito delle impugnazioni a mezzo PEC.

Le sezioni I e IV della Corte di Cassazione, infatti, con le pronunce di cui sopra, hanno ribadito ancora nei mesi scorsi l'inammissibilità del deposito delle impugnazioni effettuato a mezzo PEC, rilevando che si tratterebbe di una modalità di deposito non disciplinata dal codice di rito.

Un primo passo concreto in favore dell'ammissibilità di depositi telematici è avvenuto con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto il portale per il deposito telematico, valido solo per alcuni atti penali (da utilizzarsi in via esclusiva) e il valore legale della posta elettronica certificata per i depositi degli altri atti (da utilizzarsi in alternativa al deposito cartaceo).

L'ammissibilità del deposito degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali a mezzo PEC è stata successivamente introdotta in sede di conversione del decreto-legge, con l'aggiunta all'art. 24 dei commi dal 6 bis al 6 undecies. Tale modalità di deposito è valida per tutti gli atti di impugnazione proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'atto, per poter essere depositato via PEC, dovrà essere in formato elettronico e firmato digitalmente, mentre gli eventuali allegati dovranno essere depositati in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

Più di recente, il d.m. 13 gennaio 2021 ha, invece, ulteriormente ampliato la tipologia di atti per cui è consentito ai difensori il deposito esclusivamente a mezzo portale penale telematico, includendovi in particolare: l'istanza di opposizione a decreto di archiviazione, la denuncia ex art. 333 c.p.p., la querela ex art. 336 c.p.p., e la relativa procura speciale, la nomina defensionale, la rinuncia o la revoca di mandato ex art. 107 c.p.p.

Telefono cellulare e decreto di irreperibilità dell'imputato

di Edda Barbero

Cass. pen., sez. V, sent. n. 34993/2020

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l'ampiezza delle ricerche che devono essere effettuate nei confronti dell'accusato per l'emissione del decreto di irreperibilità, con particolare riguardo all'obbligo di utilizzare il numero dell'utenza di telefonia mobile del destinatario della notifica.

Un primo orientamento riteneva legittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile dell'accusato, ancorchè posseduto dall'Autorità competente, in ragione dell'assenza di qualsivoglia collegamento certo della predetta utenza ad una determinata persona o ad un dato luogo.

Un diverso orientamento, per contro, riteneva che il mancato utilizzo del numero cellulare dell'accusato posseduto dall'Autorità competente costituisse un'omissione tale da determinare l'incompletezza delle ricerche, con conseguente illegittimità del decreto di irreperibilità e di ogni successivo atto processuale connesso.

Con la sentenza indicata in epigrafe, al fine di garantire il principio di effettività della ricerca sotteso alle previsioni contenute nell'art. 159 c.p.p., la Suprema Corte ha aderito al secondo orientamento richiamato, confermando l'illegittimità del decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza l'utilizzo – da parte dell'Autorità che ne sia in possesso - del numero di cellulare dell'accusato.

Secondo la Corte, infatti, l'avverbio "particolarmente" cui fa riferimento l'art. 159 c.p.p. indica che la ricerca dell'accusato non deve essere circoscritta unicamente ai luoghi da essa indicati, bensì deve essere estesa ad altri luoghi ed altri mezzi tra cui - ove posseduto - il numero di utenza mobile dell'accusato.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha chiarito che il divieto di espropriazione immobiliare posto dal legislatore per i debiti tributari non trova applicazione alla prima casa del debitore e non preclude nè l'applicazione della confisca, né il sequestro preventivo ad essa finalizzato.

MASSIME PENALI a cura di Roberto Giordano

RISCHIO CONTAGIO COVID-19: NO A ESTRADIZIONE

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2020) 29-10-2020, n. 30007

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha rimarcato il principio secondo cui a fronte di deduzioni difensive specifiche, il Giudice deve concretamente considerare il rischio che lo stato di detenzione nel Paese richiedente esponga l'estradando al pericolo di condizioni degradanti o inumane o a situazioni tali da compromettere diritti fondamentali. In tale verifica, ha specificato la Corte di Cassazione, rientrano anche le condizioni igienico-sanitarie, che devono essere garantite non in via meramente generale bensì in concreto presso l'istituto individuato per la detenzione dell'estradando. Qualora, pertanto, non vengano fornite specifiche garanzie del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie non è possibile autorizzare l'estradizione del soggetto. A fronte dell'attuale emergenza epidemiologica, pertanto, deve essere garantito che presso l'istituto prescelto per la detenzione dell'estradando vi siano adeguate condizioni igienico-santarie atte ad evitare che il soggetto possa contrarre il virus Covid-19.

MASCHERINE DI COLLETTIVITA': NON E' NECESSARIO IL MARCHIO CE

Cass. pen. Sez. III, 22/09/2020, n. 29578

La Corte di Cassazione ha affermato che non integra il reato di truffa in commercio ex art. 515 c.p. la vendita di mascherine c.d. "di collettività" sprovviste del marchio CE. La certificazione in questione, infatti, è obbligatoria unicamente per i dispositivi di protezione qualificabili come "presidi medici", quali ad esempio le mascherine chirurgiche. Le semplici mascherine di stoffa, pertanto, possono essere messe in vendita anche se sprovviste del marchio CE. A fronte di ciò, la Corte ha accolto il ricorso presentato da due imprenditori contro il sequestro probatorio e preventivo di una partita di mascherine di stoffa sprovviste del suddetto marchio: il tal senso la Corte ha altresì tenuto conto del fatto che le mascherine in questione, oltre a non essere concretamente presidi medici, erano messe in vendita presso una ferramenta e non presso una farmacia.

N. 38_1_ FEBBRAIO 2021 - LaVoceDellAgorà_Layout 1 05/02/2021 17.04 Pagina 4

Sinistro stradale: deve essere risarcita la perdita del lavoro

Cass. Civ. Sez. III, Ord. 9.12.2020 n. 28071

Ogni sinistro stradale dev'essere risarcito in base all'articolo 2054 c.c. che recita: "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". Oltre al danno all'eventuale mezzo condotto dal danneggiato, come noto deve essere risarcito anche il danno alla persona. Quest'ultimo si distingue ancora in danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale si manifesta come danno emergente o perdita economica immediata (si pensi ai danni all'autoveicolo e agli altri beni di proprietà del danneggiato e le spese sopportate a causa delle lesioni) e lucro cessante o mancato guadagno (ovvero i futuri guadagni del danneggiato venuti a mancare a causa dell'impossibilità di lavorare per i postumi di natura fisica o per la perdita dell'impiego). Proprio con riferimento a tale ultima circostanza, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 28071/2020, ha chiarito meglio i parametri da considerare per la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, in conseguenza della perdita del lavoro da parte del danneggiato in un sinistro stradale. Il caso riguarda un uomo, coinvolto in un incidente con un'altra vettura mentre andava in bicicletta, a causa del quale aveva perso il suo impiego a tempo indeterminato poiché, dovendo assentarsi lungamente dal lavoro per i postumi del sinistro, aveva superato il periodo di comporto subendo l'inevitabile licenziamento, senza che nel frattempo fosse riuscito a trovare un'altra occupazione. Il danneggiato, riceveva un risarcimento comprensivo di una quota a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, che però giudicava insufficiente. Pertanto, ricorreva in Cassazione lamentando di aver ottenuto la quota di lucro cessante soltanto nella misura pari alla menomazione della sua capacità lavorativa accertata dal consulente tecnico di ufficio. Chiamata a esprimersi in merito, la Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che se il danneggiato dimostra di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti a un illecito (nel caso specifico un sinistro stradale), il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, dev'essere liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni, nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro in misura integrale, e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa. Il risarcimento può risultare di minore entità, precisa la sentenza della Cassazione, solo qualora il responsabile del sinistro riesca a dimostrare che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, oppure che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa. In questo caso, infatti, il danno può essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

MULTA SE SI USA IL TELEFONO IN AUTO A SEMAFORO ROSSO

Cass. Civ. Sez. II, Ord. 23.10.2020 n. 23331

Il divieto di utilizzare i dispositivi elettronici alla guida permane anche durante l'interruzione di marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un automobilista multato per aver usato il telefono, senza auricolari o vivavoce, durante la guida. A suo dire infatti, non essendoci alcuna prova della situazione di marcia, essendosi fermato ad un semaforo con luce rossa, la sanzione avrebbe dovuto essere revocata. Al contrario, per la Suprema Corte, permane il divieto di utilizzare il telefono anche in caso di interruzione della marcia; sarebbe infatti irragionevole consentire l'utilizzo dei dispositivi in una tale situazione di pericolosità in cui il veicolo deve liberare l'intersezione il prima possibile dopo aver concesso la precedenza. La Cassazione sottolinea come la ratio del divieto suindicato risieda nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.

Mediazione immobiliare e tutela del consumatore

di Alberto Pantosti Bruni

Corte di Cassazione, Sez.ne II, 18/9/2020, n. 19565

La vicenda sottoposta all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione riguarda l'opposizione proposta dai proprietari di un immobile alla richiesta di pagamento della provvigione avanzata dall'Agenzia Immobiliare alla quale gli stessi si erano rivolti per la vendita del loro appartamento.

Segnatamente i proprietari, ritenuto che l'Agenzia Immobiliare non fosse diligente nell'esecuzione del mandato conferito e che l'immobile fosse stato sottostimato e posto in vendita ad un prezzo inferiore al valore reale, si determinavano a recedere dal contratto e a revocare il mandato all'Agenzia.

L'Agenzia Immobiliare, avvalendosi del contratto sottoscritto con i proprietari richiedeva il pagamento della penale nella misura dell'1% del valore dell'immobile, come stabilito nel contratto per il caso di recesso ed otteneva dal Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo.

Con la pronuncia indicata i Giudici di legittimità compiono un'attenta analisi del codice del Consumo e della legislazione europea posta a tutela del consumatore, soggetto meritevole di tutela nei confronti di imprenditori che, in un'ottica finalizzata esclusivamente al profitto, non si curano della buona fede nell'esecuzione del contratto.

La Corte di Cassazione richiama la direttiva europea 93/13 che, all'art. 6 paragrafo 1, stabilisce che le clausole abusive non vincolano il consumatore quando determinano uno squilibrio significativo ai danni dello stesso.

Nel caso della mediazione immobiliare l'attività che il mediatore deve espletare consiste nella ricerca di potenziali acquirenti interessati all'affare ed il suo compenso (provvigione) dev'essere correlato al tempo ed all'attività svolta dal mediatore a tal fine.

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi chiarito che, nel caso in cui il mediatore non abbia svolto attività alcuna, non è legittima la richiesta di pagamento di una somma predeterminata nel suo ammontare solo perché il proprietario ha esercitato il diritto di recesso, in quanto in tal modo si verrebbe a creare una situazione di indebito arricchimento ai danni del contraente debole.

La clausola che riconosce al mediatore un compenso predeterminato nel suo ammontare, in caso di recesso della controparte, in assenza di correlazione con l'attività professionale svolta è abusiva e vessatoria e tale nullità può essere rilevata d'ufficio dal Giudice di merito.

LA COMMISSIONE RISTRETTA DI CONDOMINI NON VINCOLA L'ASSEMBLEA

Corte di Cassazione, Sez. III, 08.07.2020, n. 14300

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte concerne il valore ed i limiti dell'incarico deliberato dall'Assemblea condominiale ad una commissione ristretta di condomini di designare un professionista per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico.

Nel caso in esame, in osservanza all'incarico ricevuto, la Commissione ristretta dei condomini aveva individuato il professionista idoneo cui affidare l'incarico e l'Amministratore aveva firmato il contratto di appalto per il rifacimento dell'impianto elettrico.

Terminati i lavori l'Amministratore redigeva il riparto delle spese sostenute.

I condomini dissenzienti impugnavano la delibera assembleare ritenendo illegittimamente deliberati i lavori demandati alla Commissione e, di conseguenza, illegittima la ripartizione dei costi sostenuti.

La Suprema Corte ha chiarito che rientra nei poteri dell'assemblea condominiale nominare una commissione ristretta di condomini affinché assuma determinazioni di competenza assembleare ma, affinché tali determinazioni siano vincolanti, l'assemblea deve approvarle con le maggioranze stabilite dalla legge.

Da ciò consegue che, in mancanza di delibera assembleare che approvi la scelta della Commissione ristretta anche per quanto concerne i costi, l'appalto dei lavori sottoscritto dall'Amministratore non è opponibile ai condomini se non sussistono particolari ragioni di urgenza.